

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1204)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI e MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1973

Aumento della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori e modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — I mutati valori della moneta consigliano a nostro avviso l'aumento della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori.

La modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile tende ad evitare la macchinosa e pesante procedura per la fissazione delle vendite all'asta dei beni mobili pignorati, sino a un certo valore, ed altresì per l'assegnazione della somma ricavata quando non ci siano più creditori esecutanti.

Le Cancellerie delle preture oberate oggi dal peso delle comunicazioni delle udienze di comparizione verrebbero notevolmente sollevate con vantaggio sia per le parti che per gli uffici.

Si calcola che potrebbero essere eliminate il 90 per cento delle udienze di comparizione per la fissazione delle vendite.

Parimenti per quanto riguarda la proposta di aumento della competenza del pretore è chiaro che la procedura davanti al pretore è molto più sbrigativa e rapida che davanti al tribunale.

È vero che il pretore verrebbe ad essere oberato di nuove procedure ma è altrettanto vero che verrebbe anche ad essere liberato dalle moltissime il cui valore non supera le lire 100.000.

Oltre tutto è facile arguire come può essere più agevolmente rinforzato l'organico di una Pretura con l'aggiunta di un solo magistrato anzichè l'organico di un Tribunale per il quale i magistrati in sede collegiale debbono essere tre.

Sono questi i motivi per i quali ci onoriamo di presentare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il limite di valore della competenza del giudice conciliatore è elevato a lire 100.000. Il limite di valore della competenza del pretore è elevato a lire 1.500.000.

Il limite di lire 300.000, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili delle quali il valore si determina, a sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, è elevato a lire 750.000.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 50.000.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

**Art. 3.**

Il terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile viene così modificato:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire 750.000, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529 ».